



Città di Modica

N 3044 O.R.

del **17 GIU. 2022**

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 TUEL e art. 191 del D. Lgs 152 del 2006 e ss.mm.ii. - Divieto di conferimento per tutte le utenze della frazione secca non riciclabile (CER 20 03 01) nelle postazioni stradali dislocate sul territorio comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Modica, con D.D.G. n. 798 del 18.07.2018 e successivo D.D.G. n° 1720 del 21.12.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato autorizzato, nel rispetto dei limiti quantitativi imposti, a conferire la frazione del secco non riciclabile raccolta sul territorio comunale dalla ditta "IGM Rifiuti Industriali S.r.l." di Siracusa, affidataria del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica, giusto Contratto Rep. n° 15930 del 24.02.17, presso l'impianto del TMB di C.da Cava dei Modicani in Ragusa gestito dalla SRR ATO 7 Ragusa;

CONSIDERATO CHE

- tale impianto in atto e in capo alla titolarità della SRR ATO7 Ragusa, giusti provvedimenti A.L.A., D.D.G. n° 26 27.01.2021, modificato e sostituito dal D.D.G. n° 76 del 10.02.2021 e P.A.U.R., giusto D.A. n. 018/GAB del 28.01.2021, rilasciati in favore della SRR ATO7 Ragusa S.C.p.A. (P.IVA 01544690884) dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - della Regione Siciliana;
- la gestione dell'impianto è stata affidata, in via definitiva, per il periodo di mesi sei, giusta Determina Dirigenziale SRR ATO 7 Ragusa n° 03 del 07.01.2021, dalla SRR ATO7 Ragusa alla ditta "IBLUE S.C.A.R.L. - Società Consortile a responsabilità limitata" con sede a Lamezia Terme (Catanzaro);
- in data 12.04.2021, tra la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e la Società "IBLUE S.C.A.R.L." è stato sottoscritto il Contratto di appalto per la gestione del predetto impianto TMB di Cava dei Modicani e per i servizi di movimentazione, caricamento e trasporto del sopravaglio - CER 19 12 12, di *movimentazione, caricamento, trasporto e smaltimento del sottovaglio - CER 19 05 01*, presso impianti di discarica all'uopo autorizzati e dell'attività di Gestione post-operativa della discarica di e da Cava dei Modicani di Ragusa;

FL
MC

- con determinazioni dirigenziali n. 165 del 29.07.2021 e n° 23 del 04.02.2022, nelle more della procedura della nuova gara, il suddetto contratto del 12.04.2021, è stato esteso, rispettivamente, fino al 04.02.2022 e fino al 04.08.2022;

ATTESO CHE per il conferimento del sopravaglio - CER 19 12 12 il Comune di Modica, su disposizioni regionali ha provveduto a stipulare debito contratto con la ditta OIKOS S.p.A. di Catania.

TENUTO CONTO CHE:

- la Società OIKOS S.p.A., con nota prot. n° COM/062GIU/0690U/2022 del 14.06.2022, ha comunicato la sospensione dei conferimenti presso l'impianto di discarica ubicato in Motta Sant'Anastasia (CT), conseguentemente alla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Prima) n. 01598/2022 pubblicata il 14.06.2022, con la quale è stato annullato il provvedimento autorizzativo D.R.S. n° 981/2019;
- con nota prot. n° 2456/U del 15.06.2022, la SRR ATO 7 Ragusa, preso atto della inaspettata superiore comunicazione della Società OIKOS S.p.A., ha immediatamente interrotto i conferimenti dei Comuni Soci presso l'impianto del TMB di Cava dei Modicani in Ragusa dal 15.06.2022 ad oltranza, evidenziando che, non disponendo di previsioni temporali certe per una eventuale riapertura a breve dell'impianto OIKOS S.p.A. e non disponendo inoltre di altri impianti fruibili nella Regione Siciliana è probabile la fuoriuscita extra Ambito o, probabilmente extra Regione, del rifiuto raccolto tale e quale a carico degli stessi Comuni o in alternativa l'individuazione repentina di un impianto sostitutivo per il conferimento del sopravaglio, con un possibile notevole incremento dei costi;

PRESO ATTO CHE la SRR ATO 7 RAGUSA:

- con nota prot. n° 2465/U del 15.06.2022 ha avanzato alla ditta IBLUE S.C.A.R.L., affidataria della gestione del TMB di Cava dei Modicani di Ragusa, richiesta di disponibilità per il trasporto a recupero/smaltimento del sopravaglio decadente dalla trito vagliatura CER 19 12 12 presso altro impianto individuato in sostituzione della OIKOS S.p.A.;
- con nota prot. n° 2467/U del 15.06.2022 ha avanzato alla Società "Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud srl" richiesta di disponibilità immediata a ricevere per il successivo smaltimento presso l'impianto di discarica della stessa del sopravaglio decadente dalla trito vagliatura CER 19 12 12 per un totale di circa 800 tonn. settimana;

CONSIDERATO CHE la SRR ATO 7 Ragusa con nota prot. n° 2479/U del 15.06.2022:

- ✓ ha trasmesso l'offerta prot. n° 93 del 15.06.2022, con la quale la ditta "IBLUE S.C.A.R.L.":
- ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di trasporto ed avvio a recupero/smaltimento del sopravaglio ricadente dall'attività di trito vagliatura del TMB di Cava dei Modicani identificato con CER 19 12 12 presso la piattaforma della società Ecosistem srl sita in Zona Industriale S. Pietro Lametino - Lamezia Terme (CZ) per un quantitativo totale di circa 440 tonn. con l'applicazione del prezzo di € tonn 350,00 oltre IVA, distribuiti fra tutti i Comuni soci nel periodo dal 17 giugno al 24 giugno 2022;
- ha comunicato che, in considerazione della maggiore onerosità logistica dovuta alla eccezionalità dell'attività e della maggiore distanza dell'impianto di destino, al TMB di Cava dei Modicani di Ragusa, per il suddetto periodo dal 17 giugno al 24 giugno 2022 potranno essere introitate, complessivamente, per tutti i dodici Comuni, circa 100 tonn/die di R.U.R.;
- ✓ ha richiesto ai Comuni soci, qualora interessati, data l'attività eccezionale, che, peraltro, non ripristina l'integrale operatività del T.M.B. e dato l'elevato costo pari a 350,00 € tonn oltre IVA, esplicito formale assenso entro e non oltre la data del 16.06.2022;
- ✓ ha inoltre riferito che l'impianto di discarica della Società "Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud srl" ha comunicato la propria indisponibilità a ricevere il rifiuto di che trattasi;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n° 2490 U del 16.06.2022, la SRR ATO 7 Ragusa, presumendo, in relazione alla motivazione della chiusura, che la discarica di Motta S. Anastasia non potrà essere riattivata in breve tempo, nelle more di avviare specifica procedura ad evidenza pubblica per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni regionali per lo smaltimento recupero o del R.U.R. tal quale o del sopravaglio, ha avanzato richiesta al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, chiedendo:

- indicazione ed autorizzazione al conferimento, presso discariche del territorio regionale disponibili, del R.U.R. d'Ambito, proveniente direttamente dai Comuni del L.C.C. di Ragusa per un quantitativo pari a circa 1000 t/sett.;

o in alternativa

- indicazione ed autorizzazione al conferimento, presso discariche del territorio regionale disponibili, del sopravaglio da trattamento meccanico CER 19.12.12 d'Ambito, proveniente direttamente dal TMB di Cava dei Modicani di Ragusa per un quantitativo pari a circa 700 t/sett.;

CONSIDERATO CHE, a seguito espressa disponibilità da parte dei Comuni Soci, la SRR ATO 7 Ragusa ha comunicato le quantità di frazione secca contingentate che ciascun Comune socio potrà conferire presso il TMB nel periodo dal 17 al 24 giugno 2022 per il successivo trasferimento tramite la ditta "IBLUE S.C.A.R.L." del sopravaglio ricadente dall'attività di trito vagliatura del TMB di Cava dei Modicani identificato con CER 19 12 12 da avviare a recupero/smaltimento presso la piattaforma della società Ecosistem srl sita in Zona Industriale S. Pietro Lametino - Lamezia Terme (CZ);

CONSIDERATO CHE:

- per il Comune di Modica la quantità consentita è di 17 tonn. al giorno e, pertanto, in tale situazione, non potrà essere garantita quotidianamente la raccolta della frazione secca di tutte le postazioni stradali dislocate sul territorio comunale né presso le utenze in tutti i giri di raccolta;
- occorre garantire anzitutto la raccolta della frazione secca presso le case di riposo e gli asili nido, onde evitare disagi igienico-sanitari a tali utenze e alternativamente alle utenze domestiche e/o non domestiche al fine di preservare l'igiene delle strutture;
- conseguentemente, non sarà possibile effettuare, quotidianamente, come da calendario, la raccolta presso tutte le postazioni stradali e, ove possibile, dovranno essere privilegiate le postazioni più sensibili;

DATO ATTO CHE:

- l'accumulo di rifiuti conferiti e non raccolti, causa impossibilità di effettuare i conferimenti presso il TMB, determinerebbero evidenti e gravi criticità sul territorio a causa dello stazionamento dei rifiuti su suolo comunale (strade, piazzole, etc.), incrementando il gradiente di rischio igienico-sanitario aggravato dalle elevate temperature estive con inevitabili danni alla salute pubblica e al decoro cittadino;
- pertanto, in tale situazione di emergenza, sorta dopo la chiusura della discarica di Motta S. Anastasia, si rende necessario ed indispensabile vietare, a tutte le utenze, indistintamente, il conferimento della frazione del "secco non riciclabile" nelle postazioni stradali dislocate sul territorio comunale, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a nuova disposizione, atteso che la raccolta nelle postazioni stradali è sospesa o comunque non potrà essere eseguita tutti i giorni, come da calendario;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare ogni azione possibile per evitare l'accumulo di rifiuti conferiti lungo le strade comunali che determinerebbe un considerevole aumento del rischio igienico - sanitario e di dover provvedere a salvaguardare la salute dei cittadini quale valore costituzionalmente tutelato dall'art. 32 della Costituzione, attuando a tal fine i necessari e consentiti provvedimenti e adottando le misure indifferibili

per far fronte alla situazione di emergenza e scongiurare l'insorgere di possibili gravi rischi igienico-sanitari sul territorio comunale:

POSTO QUANTO SOPRA e l'attuale impossibilità di conferire al TMB di Cava dei Modicani le normali quantità assegnate dal Decreto Regionale:

DATO ATTO CHE il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 191, del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e degli artt. 50 e 54 del TUEL, qualora vi siano necessità eccezionali ed urgenti di tutelare la salute pubblica e/o l'ambiente, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti, dettando i criteri concreti dell'ordinanza con adeguate motivazioni:

RITENUTO CHE, al fine di evitare l'accumulo di rifiuti non differenziati nelle aree circostanti le postazioni stradali ovvero ridurre al minimo i disservizi, si rende necessario ed indispensabile, per preservare l'igiene pubblica e il decoro del territorio, senza arrecare pregiudizio alla salute pubblica e alla salubrità ambientale, vietare a tutte le utenze, indistintamente, il conferimento della frazione secca non riciclabile nelle postazioni stradali di tutto il territorio comunale, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino a nuova disposizione:

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n° 42750/OR del 30.07.18 n. 65778/OR del 27.11.2018, con le quali sono state disciplinate e regolamentate le modalità di gestione e conferimento dei rifiuti differenziati, rispettivamente, delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche del Comune di Modica:

RICHIAMATE, altresì:

- l'Ordinanza Sindacale n° 31346/OR del 27.11.2020, con la quale sono stati integrati i contenuti inerenti le modalità di gestione e conferimento dei rifiuti differenziati e gli obblighi divieti impartiti nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche e sono stati modificati gli importi delle sanzioni amministrative pecunarie, applicando una sanzione in misura fissa diversificata in base alla fattispecie dell'illecito rilevato (come da tabella nella stessa riportata), da applicare in caso di inosservanza dei detti provvedimenti sindacali;
- l'Ordinanza Sindacale n° 29074/OR del 10.06.2022, con la quale, fra l'altro, è stato vietato il conferimento delle varie frazioni differenziate nelle postazioni stradali denominate "POKER" e nelle postazioni di prossimità nei giorni prefestivi e nei giorni di non raccolta;

VISTI:

- il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.
- il d.lgs n° 205/2010 e ss.mm.ii.
- l'OREL

VIETA

Per quanto sopra esposto e in deroga alle Ordinanze Sindacali in premessa citate, **a tutte le utenze, senza alcuna distinzione, il conferimento dei rifiuti costituenti la frazione del "secco non riciclabile" nel cassonetto grigio delle postazioni stradali dislocate su tutto il territorio comunale, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a nuova disposizione**

VIETA

altresi a tutte le utenze, senza alcuna distinzione, il conferimento della frazione del "secco non riciclabile" nei cassonetti/carrellati adibiti alla raccolta delle altre tipologie di rifiuti differenziati (quali imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in vetro, frazione organica):

ORDINA

A tutte le utenze domestiche e non domestiche di osservare al massimo le regole della raccolta differenziata al fine di ridurre al minimo la frazione del "secco non riciclabile";

ORDINA

1. **DI CONFERMARE** i contenuti delle ordinanze sindacali n° 42750 OR del 30.07.18 e n° 65778 OR del 27.11.2018 sia in relazione alle modalità di gestione e conferimento dei rifiuti differenziati e agli obblighi e ai divieti impartiti nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche;
2. **DI CONFERMARE, ALTRESÌ,** i contenuti dell'ordinanza sindacale n° 31346 OR del 27.11.2020 sia in relazione alle integrazioni operate sui contenuti delle predette ordinanze sindacali n° 42750 OR del 30.07.18 e n° 65778 OR del 27.11.2018 inerenti le modalità di gestione e conferimento dei rifiuti differenziati e agli obblighi e ai divieti impartiti nei confronti delle utenze nonché in relazione agli importi delle sanzioni amministrative pecunarie da applicare in caso di inosservanza al presente provvedimento, nonché i contenuti dell'ordinanza sindacale n° 29074 OR del 10.06.2022 che vieta i conferimenti dei rifiuti nei giorni prefestivi e nei giorni di non raccolta;
3. **CHE** la presente ordinanza avente efficacia erga omnes trovi applicazione dalla sua pubblicazione all'Albo informatico dell'Ente;

AVVERTE

CHE trovano, altresì, applicazione le sanzioni penali previste dal D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Regolamento vigente in materia di TARI;

AVVERTE

CHE l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

CHE avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione avanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia notificato tramite pec:

- ✓ Alla Prefettura di Ragusa - pec;
- ✓ Alla ditta IGM Rifiuti Industriali s.r.l. in qualità di gestore del servizio pubblico del Comune di Modica, con sede a Siracusa - pec;
- ✓ Al Responsabile P.O. del IX settore "Ambiente, Ecologia, Igiene Urbani" pec;
- ✓ Al Responsabile del Settore Tributi - Pec;
- ✓ Al Comando di Polizia Locale - pec;
- ✓ Alla Stazione dei Carabinieri - pec:rg27981@pec.carabinieri.it;
- ✓ Al Commissariato della Polizia di Stato di Modica - pec:comm.modica.rg@pecps.poliziadistato.it
- ✓ Alla Guardia di Finanza - pec:rg0500000p@pec.gdf.it
- ✓ Ai Vigili del Fuoco - pec:dist.rg01.modica@vigilfuoco.it;
- ✓ Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa - pec:protocollo@pec.provincia.ragusa.it
- ✓ Alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, SRR - pec:gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it


DISPONE

Inoltre:

1. Agli agenti della Polizia Locale, nell'ambito dell'attività ordinaria e non svolta sul territorio, a salvaguardia della salubrità ambientale e a tutela della salute e della incolumità pubblica, di effettuare i necessari controlli ai fini del rispetto della presente ordinanza e di provvedere a comminare ai trasgressori le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
2. Che la presente ordinanza diventi immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa sia affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici.

Dalla Residenza Municipale

Il Resp.le P.O. IX settore
Dott.ssa Vincenza Di Rosa



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Domenica Ficano

